



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 29/09/2020

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento stipulato in data 16/06/2016, rimborsabile contro cessione di quote dello stipendio ed estinto in data 31/07/2019, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione della quota di voci di costo non maturate e non restituite e quantificate secondo il criterio lineare. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso, assistito dal legale di fiducia, reitera la richiesta all'Arbitro, richiamandosi anche alla sentenza Lexitor 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, al fine di accertare il proprio diritto alla restituzione proporzionale alla durata della vita del contratto delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali, per un ammontare complessivo di euro 903,00 oltre interessi, o, in subordine, in applicazione del metodo lineare, per un ammontare complessivo di euro 681,80 oltre interessi.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito, innanzitutto, che lo schema contrattuale illustra in piena trasparenza la struttura dei costi applicati al finanziamento, riportando analitica descrizione delle voci up front, ossia, oltre imposte e tasse, la commissione di istruttoria e la provvigione all'intermediario del credito, che non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto prima della sua naturale scadenza. Nello specifico, eccepisce che la provvigione all'intermediario descritta in contratto con analitica indicazione delle prestazioni rese, è stata addebitata in misura corrispondente a quanto fatturato dal soggetto intervenuto e a questi corrisposta. A tale proposito versa in atti fattura dell'agente e bonifico attestante il successivo pagamento. Precisa, inoltre, che le commissioni di istruttoria sono tipici costi up front che non sono



correlati in alcun modo alla durata del rapporto, come confermato sia dalle indicazioni delle Autorità di Vigilanza con comunicazione al sistema dell'aprile 2011 sia in ossequio alla giurisprudenza dell'Arbitro. Formula, poi articolate considerazioni critiche a proposito dell'efficacia tra privati e della retroattività della sentenza interpretativa resa dalla Corte di Giustizia l'11 settembre 2019. Ciò premesso, chiede che il ricorso venga respinto in quanto le pretese formulate dal ricorrente sono palesemente infondate in fatto e in diritto. Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Nel merito, la domanda del ricorrente è infatti relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-sexies del TUB. E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 2e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis. Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che " il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto. La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Il Collegio, ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati, calcolati in applicazione

- 1) Commissioni intermediario del credito.....euro 519,43
- 2) Commissioni istruttoria.....euro 162,32

In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 681,75 oltre interessi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 681,75, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO